

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASINI, ALVETI, DI PRISCO, GUIDI, LONGO, MANCINA,
NICOLINI, SANGIORGIO, VELTRONI**

Abrogazione del comma 5 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, concernente la sostituzione dei docenti delle scuole elementari assenti per periodi inferiori a cinque giorni

Presentata il 25 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 giugno 1990, n. 148, recante la riforma dell'ordinamento della scuola elementare, costituisce indubbiamente un importante strumento di profondo rinnovamento della scuola elementare ricco di contenuti fortemente innovativi, ma non privo di ambiguità. Particolarmente discusso e universalmente contestato è stato ed è il comma 5 dell'articolo 9, che impone la sostituzione di un docente assente per un periodo non superiore a 5 giorni da parte degli altri colleghi del modulo. È altresì noto che tale comma è stato introdotto per volontà del Governo, e per esso dal Ministro del tesoro, per motivi di conteni-

mento finanziario e posto come condizione pregiudiziale per l'approvazione della legge. Immediati sono stati il riconoscimento e la denuncia della pericolosità della norma, per altro, anche sul piano tecnico, di difficile applicazione e a distanza di due anni dall'entrata in vigore della legge non c'è dirigente né operatore scolastico che non confermi tale giudizio e la necessità della sua abrogazione.

Infatti il comma 5 recita: « Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a 5 giorni, in modo

da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento ... ».

Il comma 2, cui si fa riferimento recita: « Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero ... ». L'orario di insegnamento è definito al comma 1 dello stesso articolo 9 in « 24 ore settimanali di attività didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica ».

In sostanza il comma 5 significa che parte delle 22 ore vanno dedicate alle eventuali sostituzioni, evidentemente riducendo la compresenza dei docenti, uno dei cardini didattici del modulo.

La norma è dunque lesiva da un lato della potestà del collegio dei docenti sul piano della programmazione didattica e dall'altro della portata innovativa dei programmi e della nuova organizzazione modulare. Si tratta dunque di un vero e proprio pasticcio legislativo riconosciuto dallo stesso Ministero della pubblica

istruzione, il quale, con circolare ministeriale 20 aprile 1991, n. 321, ha cercato di ridurre i rischi connessi all'applicazione di tale norma che evidentemente, però, non può essere rimossa solo da un atto amministrativo.

Perciò si rende necessario un intervento legislativo di abrogazione, per altro richiesto dalla generalità degli operatori scolastici oltre che dai parlamentari del gruppo PDS che sia durante la discussione della legge, sia con emendamenti in successivi provvedimenti hanno, con precisione e puntualità di argomentazioni, sostenuto l'esigenza e la necessità di eliminare il pasticcio normativo costituito dal comma 5 dell'articolo 9.

Queste sono le ragioni che inducono alla presentazione della presente proposta di legge per la quale si auspica un iter rapido e positivo, prima che gli effetti perversi della norma succitata ricadano sulla scuola e contribuiscano a limitare ancor di più la portata innovativa che pure caratterizza la legge n. 148 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, è abrogato.